



Chartered 1991

Assoacustici News

Anno 2005

Notiziario ASSOACUSTICI

a cura di Barbara Uggè

Il D.Lgs. 19/08/05 n. 194 (G.U. n. 222 del 23/09/2005) recepisce ed attua la Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

di *Andrea Tombolato*

Il decreto recepisce la fondamentale Direttiva 2002/49/CE, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale.

Una delle principali novità previste dalla suddetta disposizione normativa è la ridefinizione dei descrittori acustici, rimanendo il Livello continuo equivalente ponderato A il descrittore acustico di base sul quale vengono costruiti gli indicatori composti (nel caso della pregressa normativa italiana: $L_{Aeq,TR}$ e $L_{Aeq,TL}$, oltre al descrittore L_{VA} per il rumore aeroportuale). In tal senso va detto che si fa riferimento al tema dei descrittori acustici già nelle premesse (7), (8) e (9) della Direttiva 2002/49/CE, laddove, esplicitando l'esigenza di disporre di dati ambientali rilevati, ordinati e presentati in accordo a

criteri confrontabili, si perviene alla necessità di stabilire l'utilizzazione di descrittori e metodi di determinazione [dei fenomeni sonori] armonizzati a livello comunitario.

Va da sé che anche i valori limite devono essere riscritti in termini dei nuovi descrittori; la competenza in tal senso è demandata ad ognuno degli Stati membri, che dovranno, tra l'altro, tener conto della necessità di applicare il **principio della prevenzione per preservare zone silenziose negli agglomerati urbani**.

Questa è una importante novità introdotta nel panorama legislativo italiano definito dalla Legge quadro: le azioni delle autorità competenti dovranno mirare non solo al



CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente Federico Patané

Vice Presidente Michele Fumagalli

Segretario Aldo Rebeschini

Tesoriere Folco De Polzer

Consiglieri Paolo Giacomini, Paolo Grassi, Michela Picarella, Andrea Tombolato e Antonio Zampoli.

INDICE


da Pag. 1 a pag. 5

“ Il D.Lgs n.194 recepisce ed attua la Direttiva 2002/49/CE
di Andrea Tombolato.

Pag. 5 **NOVITA' SOCI**

Pag. 6 **Rassegna Stampa.**

Da Pag. 7: **Agg. Selezione 17 UNI**



© 2001 MapQuest.com, Inc.; © 2001 Navigation Technologies B.V.

Per arrivare in sede

Telefono Segreteria
+39 (02) 33608999

Sede: Via Alcuino 7/D
20149 MILANO

Fax +39 (02) 3451811

Sito Internet:
<http://www.assoacustici.it>

e-mail:
segreteria@assoacustici.it

risanamento delle zone acusticamente compromesse, ma anche, appunto, al mantenimento delle zone silenziose.

I nuovi descrittori acustici comuni [agli Stati membri] sono:

L_{den} - per determinare l'annoyance

L_{night} - per determinare i disturbi del sonno.

In formule si ha:

$$L_{den} = 10 \lg \left[\left(14 * 10^{\frac{L_{day}}{10}} + 2 * 10^{\frac{L_{evening} + 5}{10}} + 8 * 10^{\frac{L_{night} + 10}{10}} \right) \frac{1}{24} \right]$$

L_{den} è quindi il cosiddetto Livello giorno-sera-notte.

Si nota che i periodi serali e notturni vengono penalizzati, rispettivamente, di 5 e 10 dB.

I livelli L_{day} , $L_{evening}$, L_{night} , si basano sul Livello continuo equivalente a lungo termine ponderato A, come definito dalla norma ISO 1996-2:1987, determinato sull'insieme dei periodi diurni, serali e notturni di un anno solare.

Il periodo diurno va dalle ore 06.00 alle ore 20.00, il periodo serale va dalle 20.00 alle 22.00, il periodo notturno va dalle 22.00 alle 06.00.

L'anno di osservazione è un anno medio sotto il profilo meteorologico.

Una importante differenza, rispetto alle norme italiane basate sulla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, è costituita dal fatto che, in presenza della facciata di un edificio, si considera il suono incidente e si trascurava il suono riflesso dalla facciata stessa. In termini pratici ciò può comportare una differenza variabile dai 2 ai 3 dB.

L'obiettivo dichiarato del nuovo decreto è quello di prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale, compresa l'annoyance.

A tal fine vengono definite competenze e procedure per:

- l'elaborazione della **mappatura acustica** e delle **mappe acustiche strategiche**;
- l'elaborazione ed adozione dei **piani di azione** volti non solo ad evitare o ridurre il rumore ambientale laddove necessario, ma anche a preservare zone silenziose;
- assicurare l'**informazione e la partecipazione del pubblico**.

Il **rumore di vicinato**, ma non solo, è escluso dal campo di applicazione del decreto.

Viene inoltre specificato che, laddove non esplicitamente modificate, continuano a valere ed applicarsi le disposizioni della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, nonché quanto previsto dai relativi decreti attuativi.

In questo senso è bene precisare che l'ambito di applicazione del nuovo decreto di recepimento della Direttiva 2002/49/CE è più ristretto di quello contemplato dalla Legge italiana e dai relativi decreti attuativi.

Sono presi in considerazione infatti:

1. assi stradali con più di 3 milioni (in una prima fase 6 milioni) di veicoli circolanti per anno
2. tratte ferroviarie con più di 30.000 convogli (in una prima fase 60.000) per anno
3. aeroporti principali
4. agglomerati urbani con più di 100.000 (in una prima fase 250.000) abitanti
5. siti di attività industriali ricadenti in classe V o VI di Zonizzazione Acustica.



I
L

D

L
G
S.

1

9

/

0

8

/

0

5

N

.

1

9

4

Con riferimento ai principali strumenti di lotta all'inquinamento acustico, il Decreto li definisce come segue:

- * **mappatura acustica:** la rappresentazione di dati relativi a una situazione di rumore esistente o prevista in una zona, relativa ad una (ed una sola) determinata sorgente, in funzione di un descrittore acustico e che indichi il numero di persone o di abitazioni esposte a determinati valori.
- * **mappa acustica strategica:** mappa finalizzata alla determinazione dell'esposizione globale al rumore in una certa zona, a causa dell'insieme delle sorgenti ambientali di rumore, ovvero alla definizione di previsioni generali per la zona stessa.
- * **piani di azione:** i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, ove necessario, la sua riduzione.
- * **pianificazione acustica:** il controllo dell'inquinamento acustico futuro mediante attività di programmazione, quali la Classificazione Acustica [del territorio comunale], la pianificazione territoriale, l'ingegneria dei sistemi per il traffico, la pianificazione dei trasporti, l'attenuazione del rumore mediante tecniche di insonorizzazione ed il controllo dell'emissione acustica delle sorgenti.

Con particolare riguardo all'**informazione del pubblico**, va detto peraltro che, nello stesso giorno in cui veniva emanato il D.Lgs. in esame, veniva promulgato anche il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195,

attuazione della Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

Va sottolineato che per "pubblico" sono intesi non solo le associazioni, le organizzazioni, i gruppi di persone fisiche o giuridiche, ma anche le singole persone fisiche. L'autorità pubblica è tenuta a rendere disponibile l'informazione ambientale a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.

Di particolare interesse sono gli sviluppi cui dovrebbe portare quanto previsto all'articolo 8, secondo comma, laddove si statuisce che l'autorità pubblica stabilisce un piano per rendere l'informazione ambientale progressivamente disponibile in **banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione** pubbliche, da aggiornare annualmente.

Per le numerose ed importanti questioni tecniche contenute nel D.Lgs. 194/05, si rimanda alla lettura dei sei allegati previsti dal Decreto, strutturati in modo del tutto analogo a quanto già previsto dalla Direttiva Europea.

Un elemento introdotto *ex novo* dal D.Lgs. 194/05 è costituito dall'apparato sanzionatorio, previsto all'articolo 11, Sanzioni, e che viene di seguito riprodotto.

Le Società e gli Enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi relativi all'elaborazione e trasmissione alla competente autorità di mappature acustiche e Piani d'Azione sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 30.000 a € 180.000 per ogni mese di ritardo**.



Articolo 1, Accesso all'informazione ambientale su richiesta.

Le Società e gli Enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che elaborano mappature acustiche o Piani d'Azione non conformi alle prescrizioni del D.Lgs 194/05 o a quelle stabilite da apposito Decreto sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.000 a € 12.000.

Le Società e gli Enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non provvedono in tempo alla comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio di:

- assi stradali, assi ferroviari e aeroporti principali
- i dati relativi alle mappature acustiche
- i dati relativi ai piani d'azione

sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5.000 a € 30.000.

All'irrogazione delle sanzioni amministrative previste provvede la **Regione** o **Provincia autonoma** competente, ad eccezione dei casi relativi ad infrastrutture principali che interessano più regioni, per le quali provvede il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio.

Si riporta infine tabella relativa ai tempi di attuazione previsti dalla Direttiva 2002/49/CE:

1. 30/06/2005 .Ed a seguire ogni cinque anni, notifica da parte degli stati membri di tutti gli agglomerati con più di 250.000 abitanti; tutti gli assi stradali con transito superiore a 6 milioni di veicoli/anno; tutti gli assi ferroviari con transito superiore a 60.000 treni/anno; tutti gli aeroporti principali (art. 7, co. 1, par. 2).
2. 18/07/2005 .Gli stati membri trasmettono alla Commissione informazioni sui valori limite pertinenti espressi nei due descrittori fondamentali, ed eventualmente anche nei due descrittori secondari, per il rumore del traffico veicolare, ferroviario ed aereo nei pressi degli aeroporti, nonché nei siti di attività industriali, con accompagnamento delle spiegazioni relative all'applicazione dei valori limite (art. 5, co. 4).
3. 18/07/2006. Presentazione da parte della Commissione al Parlamento Europeo ed al Consiglio di "adeguate proposte legislative", sul contenimento del rumore ambientale (art. 1, co. 2).
4. 30/06/2007.Termine di elaborazione e di adozione delle mappe acustiche strategiche relative al precedente anno solare, per tutti gli agglomerati con più di 250.000 abitanti; tutti gli assi stradali con transito superiore a 6 milioni di veicoli/anno; tutti gli assi ferroviari con transito superiore a 60.000 treni/anno; tutti gli aeroporti principali (art. 7, co. 1, par. 1).
5. 31/12/2007.Invio alla Commissione da parte di ciascun stato membro dei dati risultanti dalle mappe strategiche (art. 10, co. 2).
6. 18/06/2008.Messa a punto ed adozione dei piani di azione per tutti gli agglomerati con più di 250.000 abitanti; tutti gli assi stradali con transito superiore a 6 milioni di veicoli/anno; tutti gli assi ferroviari con transito superiore a 60.000 treni/anno; tutti gli aeroporti principali (art. 8, co. 1, par. 1).



7. 31/12/2008. Invio alla Commissione da parte di ciascun stato membro della sinetesi dei piani di azione (art. 10, co. 2).
8. 31/12/2008. Notifica alla Commissione da parte degli stati membri di tutti gli agglomerati con più di 100.000 abitanti (definizioni, art. 3, lett. k); tutti gli assi stradali con transito superiore a 3 milioni di veicoli/anno (definizioni, art. 3, lett. n); tutti gli assi ferroviari con transito superiore a 30.000 treni/anno (definizioni, art. 3, lett. o); tutti gli aeroporti principali (art. 7, co 2, par. 2).
9. 18/07/2009. Ed a seguire ogni cinque anni, pubblicazione di una relazione da parte della Commissione sullo stato delle mappe strategiche e dei piani di azione (art. 10, co. 4).
10. 18/07/2009. Presentazione da parte della Commissione al Parlamento Europeo ed al Consiglio di una relazione sullo stato di attuazione della direttiva (art. 11, co. 1).
11. 30/06/2012. Ed a seguire ogni cinque anni, elaborazione ed adozione da parte degli stati membri di mappe acustiche e strategiche per tutti gli agglomerati con più di 100.000 abitanti (definizioni, art. 3, lett. k); tutti gli assi stradali con transito superiore a 3 milioni di veicoli/anno (definizioni, art. 3, lett. n); tutti gli assi ferroviari con transito superiore a 30.000 treni/anno (definizioni, art. 3, lett. o); tutti gli aeroporti principali (art. 7, co 2, par. 1).



NOVITA' NEL SITO ASSOACUSTICI

Da questo mese, i Soci ,
potranno scaricare gli atti dei
Convegni svolti
dall'Associazione in questi anni.

La sezione è dedicata solo ai
Soci in possesso della user e
password per l'accesso all'area
riservata del sito

www.assoacustici.it

La procedura è semplice:
Andate al sito Assoacustici

Sotto "Informazioni" clicate su
area riservata, inserite la Vs.
user e password.

Sempre sotto informazioni
troverete ora la dicitura ATTI
CONVEGNI.

Buona navigazione.

La raccolta ATTI andrà ad
ampliarsi di giorno in giorno.

da MODULO n° 314

“ Sale conferenze : Acustica e design”

Interessanti articoli sulle sale conferenze, aspetti acustici, di design, ecc.

da pag. 780

da Ambiente & Sicurezza
n° 21 del 1 novembre 2005

“ Con il decreto legislativo n. 1-94/2005 novità di fondo per il rumore ambientale.”

di Andrea Demozzi e Franco Bertellino

Il D.Lgs n. 194/2005, attuando la direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, introduce nella normativa italiana vigente tre novità sostanziali, ovvero la ri-formulazione dei “descrittori acustici”la ri- definizione dei periodi temporali di riferimento per la valutazione del disturbo da rumore... e l'introduzione di strumenti di natura revisionale ai fini della mappatura acustica..

Articolo da pag. 81

da Ambiente & Sicurezza
n° 22 del 15 novembre 2005

“ Il Catasto strade: scadenze e attività dall'attuazione del D.Lgs n. 285/1992”.

Di Andrea Demozzi e Giovanni Righetti.

Il catasto strade, previsto dal nuovo Codice della strada e regolamentato dal D.M. 1° giugno 2001, rappresenta l'inventario di tutte le strade a uso pubblico presenti sul territorio nazionale, con l'obiettivo primario di definire la consistenza della rete stradale in modo compatibile e integrabile... con i catasti dei terreni e dei fabbricati.

da MODULO n° 315

“ Correzione di ambienti particolari”

Acustica/ Fonoassorbimento.

Home theatre, call center, capannoni industriali, gallerie, canali di condizionamento, situazioni tipiche risolvibili con la corretta applicazione dei principi del fonoassorbimento.

da pag. 970



NOTIZIE da Selezione 17

Per informazione contattare Roberto Bottio

Comparto Energia e territorio tel. 02 70024.443

e-mail: energia@uni.com

Sono state pubblicate le seguenti norme facenti parte della
Selezione 17 Acustica e Vibrazioni.

Le norme sono disponibili all'acquisto, da parte dei Soci, usufruendo dello
sconto riservato o possono essere consultate presso la Segreteria Assoacustici.

UNI 11160: 2005

Data di nascita: 14/09/2005

Tot. pag. 73

"Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di sistemi antirumore per infrastrutture di trasporto via terra".

La norma specifica i requisiti per la progettazione, esecuzione e collaudo di sistemi antirumore per infrastrutture di trasporto via terra.

UNI EN ISO 140- 11: 2005

Data di nascita: 14/09/2005

Acustica

Tot. pag. 30

"Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Parte 11: Misurazione in laboratorio della riduzione del rumore di calpestio trasmesso da rivestimenti di pavimentazione su un solaio leggero normalizzato".

La norma specifica un metodo per la misurazione delle proprietà acustiche dei rivestimenti di pavimentazione dal punto di vista della riduzione della trasmissione del rumore da calpestio. Essa stabilisce un metodo per determinare il valore di riduzione del rumore di un rivestimento di pavimentazione in condizioni di prova su un solaio leggero normalizzato.

Il metodo di prova descritto utilizza, come sorgente, il generatore di calpestio normalizzato in condizioni di laboratorio.

La norma è applicabile a tutti i rivestimenti per pavimenti, sia a strato singolo sia multiplo, nel modo in cui sono posati su solai leggeri. Il metodo di prova non permette di ricavare una stima dell'efficacia del rivestimento di pavimentazione in opera.

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 140 -11 (edizione maggio 2005).



NOTIZIE da Selezione 17

Per informazione contattare Roberto Bottio

Comparto Energia e territorio tel. 02 70024.443

e-mail: energia@uni.com

Sono state pubblicate le seguenti norme facenti parte della Selezione 17 Acustica e Vibrazioni.

Le norme sono disponibili all'acquisto, da parte dei Soci, usufruendo dello sconto riservato o possono essere consultate presso la Segreteria Assoacustici.

UNI EN ISO 8041: 2005

RISPOSTA DEGLI INDIVIDUI ALLE VIBRAZIONI.

Data di nascita: 26/09/2005

Tot. pag. 91

"Strumenti di misurazione".

La norma indica i requisiti e i limiti di tolleranza della strumentazione destinata alla misurazione delle vibrazioni per valutare come vengono percepite le vibrazioni dagli esseri umani.

La strumentazione specificata dalla norma, si applica per le:

- * vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (UNI EN ISO 5349-1)
- * vibrazioni trasmesse al corpo intero (UNI 9614 e UNI 11048)
- * vibrazioni a bassa frequenza trasmesse al corpo intero (UNI 9614 e UNI 11048).

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 8041 (edizione aprile 2005).

La presente norma è la revisione della UNI ENV 28041:1994

Anteprima quote sociali 2006.

In ottemperanza alla volontà dell'assemblea ordinaria e della ratifica del Consiglio Direttivo, Vi comuniciamo le quote sociali 2006.

Soci Specialisti ed Acustici €. 160,00
Ente Associato €. 250,00

Soci €. 55,00 Studenti €. 27,00
Soci Sostenitori da € 50

**SCADENZA PAGAMENTO QUOTE ANNUALI 2006 AL
31 DICEMBRE 2005.**